

CONSIGLIO DI STATO

Sezione III – Sentenza del 23 maggio 2016, n. 2126.

È legittima l'esclusione di una lista perché tutti i candidati hanno presentato una dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità riferita all'abrogato art. 58 del D.Lgs. 267/2000. L'ammissibilità di una integrazione documentale in omaggio all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle elezioni trova un limite invalicabile nel rispetto dei tassativi termini di legge (26esimo giorno ante).

Omissis

1. Con verbale n. 41 del giorno 10 maggio 2016, la 11° Sottocommissione elettorale circondariale di ... ha deliberato di escludere la lista "...” dalla tornata elettorale del 5 giugno 2016 per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio della 6° Municipalità del Comune di ..., avendo riscontrato che, eccezion fatta per il candidato alla carica di presidente, tutti i candidati presenti nella predetta lista avrebbero reso, all'interno della dichiarazione di accettazione, una dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità erroneamente riferita all'art. 58 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disposizione abrogata dall'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, anziché all'art. 10 del medesimo d.lgs. n. 235 del 2012.

Omissis

3. Con la sentenza 17 maggio 2016, n. 2518, il T.A.R. per la Campania, sez. II, ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio.

Il Tribunale ha ritenuto che:

- a) le dichiarazioni fossero incomplete e non meramente irregolari, in relazione ad un requisito essenziale;
 - b) tale mancanza non potesse essere supplita dalla separata dichiarazione sostitutiva dei ricorrenti sulla insussistenza a proprio carico di rinvii a giudizio, condanne penali o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, poiché essa non è stata autenticata da uno dei soggetti indicati dall'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come previsto dalla normativa in materia elettorale;
 - c) correttamente la Sottocommissione elettorale avrebbe ritenuto di non poter esercitare il potere di soccorso, ammesso per sanare delle mere irregolarità, non anche per integrare dichiarazioni carenti dei requisiti essenziali previsti dalla legge;
 - d) a fronte di un generale obbligo di diligenza e in presenza di un quadro di circostanze di fatto tale da non comportare alcun legittimo affidamento degli interessati (citazione di normativa risalente nei moduli comunali non aggiornati, correttezza dei moduli scaricati dal sito del Ministero dell'interno, diverso comportamento del candidato presidente, che avrebbe presentato una dichiarazione corretta), sarebbe irrilevante il mancato tempestivo aggiornamento dei moduli scaricabili dal sito internet del Comune e non sarebbe comunque provato che i ricorrenti – così come affermano – abbiano scaricato tali moduli il 20 aprile, ad aggiornamento non ancora avvenuto.
4. Gli originari ricorrenti hanno interposto appello contro la sentenza. Essi rilevano di avere utilizzato la documentazione predisposta dal Comune e da questo non aggiornata tempestivamente.

Il loro legittimo affidamento, meritevole di tutela, e il *favor participationis* avrebbero dovuto stimolare la Sottocommissione elettorale ad esercitare il soccorso istruttorio, ammettendo gli appellanti al prosieguo delle dichiarazioni elettorali o all'integrazione delle dichiarazioni già rese. Peraltro, essi sarebbero obiettivamente nelle condizioni di candidabilità previste dalla nuova normativa e, avuta notizia dell'esclusione, si sarebbero fatti parti diligenti nel presentare immediatamente dichiarazioni integrative autenticate da un pubblico ufficiale del Comune a ciò abilitato.

Omissis

5. L'appello è infondato.

In linea di principio il Collegio concorda con le considerazioni svolte dal T.A.R. in punto di diritto nella decisione impugnata e le fa proprie.

Il Collegio ritiene inoltre di dover sottolineare che, nella specie, gli appellanti non possono avvalersi della recente giurisprudenza della Sezione, che ha assegnato più vasto ambito di operatività alla disposizione dell'art. 33, ultimo comma, del d.P.R. n. 570 del 1960 (cfr. sentenza 16 maggio 2016, n. 1979).

È decisivo considerare che la maggiore possibilità di integrazione documentale, che la Sezione ha riconosciuto in omaggio all'«interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle elezioni ed alla più completa acquisizione

documentale (ma senza ledere le esigenze di una ordinata e trasparente amministrazione del procedimento di presentazione delle liste)», trova comunque un limite invalicabile nel rispetto dei tassativi termini di legge.

Poiché, nella vicenda, gli appellanti hanno provveduto all'integrazione documentale inviando le dichiarazioni di inesistenza di cause di incandidabilità, secondo la nuova disciplina legale, in allegato al ricorso in appello, e questo è stato spedito per la notifica il 12 maggio, è stato superato il termine del ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione (5 giugno), che è quello entro il quale – a norma del citato art. 33, ultimo comma) – la Commissione elettorale, sussistendone i presupposti, può ammettere nuovi documenti.

Segue da ciò, l'infondatezza dell'appello e la sua conseguente reiezione, con conferma della sentenza impugnata.

6. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: *ex plurimis*, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

Omissis